

COMUNE DI PIACENZA

Sindaco : Paolo Dosi

Assessore : Silvio Bisotti

Dirigente della D.O. Riqualificazione e Sviluppo del Territorio : arch. Taziano Giannessi

Tecnico : arch. Alessandra Balestrazzi



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI PIACENZA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

NORME TECNICHE ACUSTICHE

A cura di:

Ing. Gaetano Fedele

P.I. Daniela Rossi

Dott. Giacomo Cerri

P.I. Francesco Zoncati

Geom Luca Gaboardi

Comune di Piacenza -Servizio Ambiente parchi e
protezione civile

Arch. Alessandra Balestrazzi

Arch. Marina Mezzadri

Comune di Piacenza - Servizio Pianificazione
Urbanistica



Ambiter s.r.l.

Ing. Michele Neri - Verificatore Acustico

Dott. Marco Rogna - Verificatore Acustico

adottato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n.6 del 10.03.2014, n.7 del 17.03.2014, n.9 del 31.03.2014, n.10 del 1.04.2014, n.11 del 7.04.2014, n.12 del 14.04.2014, n.13 del 15.04.2014

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06.06.2016

NORME TECNICHE ACUSTICHE

INDICE

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	1
ART. 2 – CLASSI ACUSTICHE.....	1
ART. 3 – AREE PARTICOLARI	2
Art. 3.1 - Aree militari	2
Art. 3.2 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali	2
Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.....	3
Art. 3.4 - Aree di cava	3
Art. 3.4 – Navigazione sul Fiume Po	3
ART. 4 – LIMITI ACUSTICI	4
Art. 4.1 - Limiti di zona	4
Art. 4.2 – Aree prospicienti le infrastrutture viarie.....	5
Art. 4.3 - Prescrizioni per le sorgenti sonore	6
Art. 4.4 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di fatto	6
Art. 4.5 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di progetto.....	7
ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	7
Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi	7
Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto.....	8
Art. 5.3 - Disposizioni in materia d’impatto acustico	9
Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico	9
ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	9
ART. 7 – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	10
Art. 7.1 – Durata ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica	10
Art. 7.2 – Strumenti di verifica.....	11
ART. 8 – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA).....	11
Art. 8.1 – Piano di risanamento acustico (PDRA) – Formazione e contenuti.....	11
Art. 8.2 – Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico (PDRA)	11
Art. 8.3 – Realizzazione delle opere di protezione passiva.....	11
Art. 8.4 – Norme di salvaguardia	12
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D’IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO	12
ART. 10 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ TEMPORANEE.....	12

Art. 10.1 – Oggetto del regolamento.....	12
Art. 10.2 – Definizioni.....	13
Art. 10.3 – Cantieri.....	13
ART. 10.4 – Attività agricole	15
ART. 10.5 – Manifestazioni.....	15
ART. 10.6 – Particolari sorgenti sonore ed altre attività rumorose a carattere temporaneo	17
Art. 10.6.1 – Attività temporanee di pubblica utilità	18
Art. 10.7 – CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA	19
Art. 10.8 - Sanzioni	20
ALLEGATO 1 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)	21
ALLEGATO 2 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)	24
ALLEGATO 3 - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE).....	27

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di PIACENZA ai sensi dell'art 6 della L. n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", della L.R. n. 15 del 09/05/2001 e della D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 "*Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio*" ha suddiviso il territorio comunale in aree omogenee sulla base della classificazione emanata dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:16.000 (quadro d'insieme) e 1:5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore.

ART. 2 – CLASSI ACUSTICHE

Le sei classi omogenee stabilite da citato decreto con riferimento alla L.R. n. 15 del 09/05/2001 ed alla Del. G.R. n. 2053 del 09/10/2001 sono:

- **CLASSE I: Aree particolarmente protette.** Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc.
- **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali.** Si tratta d'aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- **CLASSE III: Aree di tipo misto.** Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
- **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana.** Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
- **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.** Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali.** Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

ART. 3 – AREE PARTICOLARI

Art. 3.1 - Aree militari

Fatto salvo che queste aree non sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la L. n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L. 34/12/1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG o dal PSC e POC.

Art. 3.2 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali

Vale quanto stabilito da:

- D.P.R. 30-3-2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447";
- D.G.R. 9 ottobre 2001, n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizione in materia di inquinamento acustico";
- Delib.G.R. 14-4-2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Nella tavola 1 del Piano di Classificazione Acustica sono indicate le fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie principali, per le quali sono vigenti i limiti del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Per tutte le altre arterie stradali (comprese quelle cittadine), classificate come F ed E, valgono fasce di pertinenza di 30 metri da ambo i lati dell'infrastruttura medesima, di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. I limiti da applicare sono i seguenti:

- se l'arteria ricade in classe II i limiti nelle fasce di pertinenza, compresa la strada, sono di 60 dBA diurno e di 50 dBA notturno;
- se l'arteria ricade in classe III i limiti nelle fasce di pertinenza, compresa la strada, sono di 60 dBA diurno e di 50 dBA notturno;

se l'arteria ricade in classe IV i limiti nelle fasce di pertinenza sono di 65 dBA diurno e di 55 dBA notturno;

Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

Vale quanto stabilito da:

- D.P.R. 18-11-1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- D.G.R. 9 ottobre 2001, n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizione in materia di inquinamento acustico".

Art. 3.4 - Aree di cava

L'attività estrattiva è definita a carattere temporaneo. Si esercita all'interno degli ambiti estrattivi, come individuati dal Piano Comunale delle Attività Estrattive vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m.i..

Al di fuori di tali ambiti può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente alle strade di servizio per il collegamento delle cave con la viabilità pubblica principale (strade Provinciali, viabilità primaria, ecc.).

Gli ambiti estrattivi devono essere inseriti alla Classe V, mentre le strade di servizio, comprese le fasce di pertinenza di 30 metri, devono invece essere inserite in classe IV; si tratta di una classificazione temporanea vigente dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i., oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso del vigente PSC.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione acustica temporanea della Classe V e della classe IV e ritorna la classe acustica così come indicato nelle tavole dello stato di fatto.

Art. 3.4 – Navigazione sul Fiume Po

La navigazione sul Fiume Po è definita a carattere temporaneo ed è assentita indipendentemente dalla classificazione acustica. Le imbarcazioni (di qualunque tipo) che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

ART. 4 – LIMITI ACUSTICI

Art. 4.1 - Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6,00 - 22,00) e notturno (ore 22,00 - 6,00).

Le definizioni di tali valori sono le seguenti:

1. valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
2. valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
3. i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
4. valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
5. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Tabella 3: Valori limite di emissione validi in regime definitivo

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		Diurni 6.00 - 22.00	Notturmi 22.00 – 6.00
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	55

Tabella 4: Valori limite di immissione validi in regime definitivo

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione in dB(A)	
		Diurni 6.00 - 22.00	Notturmi 22.00 – 6.00
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tabella 5: Valori limite di qualità validi in regime definitivo

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione dB(A)	
		Diurni 6.00 - 22.00	Notturmi 22.00 – 6.00
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Art. 4.2 – Aree prospicienti le infrastrutture viarie

Le aree prospicienti le infrastrutture viarie sono le zone immediatamente adiacenti a strade e ferrovie e possono essere ricomprese all'interno della fasce di pertinenza.

Le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento, tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte

prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, sono classificate in classe IV.

Tali aree prospicienti sono classificate ed estese secondo i seguenti criteri in ottemperanza al D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001:

1. aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato:
 - se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO;
 - se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;
 - dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m;
2. aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato: dette aree assumono un'ampiezza non inferiore a 50 metri per lato della strada;
3. le UTO di classe I (scuole, case di cura e case di riposo) conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree;
4. la realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti delle fasce di pertinenza della strada esistente medesima di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
5. le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti delle fasce di pertinenza di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa;
6. siccome nella cartografia del Piano di classificazione acustica solo le arterie principali presentano le fasce di pertinenza stradale per le altre infrastrutture valgono fasce d'estensione di 30 metri con i limiti stabiliti nel precedente art. 3.2.

Art. 4.3 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

Vale quanto stabilito da:

- D.P.C.M. 14-11-1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16-3-1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- D.M. 11-12-1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

Art. 4.4 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di fatto

Vale quanto stabilito da:

- L. 26-10-1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- L.R. 9-5-2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- Delib.G.R. 14-4-2004 n. 673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.P.R. 19-10-2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Art. 4.5 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di progetto

La zonizzazione acustica del territorio comunale relativamente alle previsioni progettuali e di cambio di destinazione d'uso del territorio deve essere attuata sulla base dei seguenti principi:

1. non possono sussistere salti di classe per più di 5 dB(A) tra aree confinanti;
2. qualora non fosse possibile garantire la sequenzialità delle classi come nel punto precedente dovranno essere attuate specifiche opere di mitigazione (come le barriere);
3. la progettazione dei nuovi Piani Urbanistici Attuativi deve tenere in considerazione nell'assegnazione delle destinazioni d'uso la classe acustica delle aree confinanti in modo che sia rispettato il principio di cui al precedente punto 1. **In tale senso dovrà essere prevista un'idonea dislocazione delle diverse funzioni in modo da mantenere le sorgenti di rumore il più lontano possibile dall'area limitrofa, o realizzati opportuni interventi di mitigazione, per garantire comunque il rispetto dei limiti previsti nella medesima area limitrofa.**

ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

1. all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio (“limite di zona” diurno e notturno);
- 2- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla classificazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti

limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

1. attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della L. 26/10/1995 n. 447.
2. attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari d'esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o d'altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

I PUA debbono tenere conto, anche dal punto di vista della prevenzione dell'inquinamento acustico, dell'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro (funzioni o attività insediate limitrofe, viabilità, etc.), cercando di individuare le condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, ad esempio, attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i recettori potenziali.

Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto

Vale quanto stabilito da:

- D.P.C.M. 14-11-1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.R. 30-3-2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447";
- D.P.R. 18-11-1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Art. 5.3 - Disposizioni in materia d'impatto acustico

Vale quanto stabilito da:

- L. 26-10-1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. 9-5-2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Delib.G.R. 14-4-2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.P.R. 19-10-2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di zona stabiliti dalla classificazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di clima acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Vale quanto stabilito da:

- L. 26-10-1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.M. 16-3-1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- L.R. 9-5-2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Delib.G.R. 14-4-2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.P.R. 19-10-2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile d'emissione sonora, supera i valori limiti di cui al precedente Art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46

ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali si applica il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

In caso di mancata presentazione della documentazione d'impatto acustico o di previsione di clima acustico, nei casi previsti dai precedenti art. 5.3 e 5.4, si provvede con atto notificato a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla richiesta comunale comporta il diniego del provvedimento.

Per ogni altra valutazione si rimanda a quanto previsto in merito alle sanzioni della L. 447/95 e L.R. 15/01.

ART. 7 – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Le modifiche alla classificazione acustica comunale devono rispettare la procedura descritta dalla Legge regionale 15/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.1 – Durata ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

La classificazione acustica del territorio comunale entra in vigore, tramite la sua salvaguardia, a partire dalla data di adozione del PSC. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.S.C. e P.O.C.
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

Art. 7.2 – Strumenti di verifica

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.

ART. 8 – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Vale quanto stabilito da:

- L. 26-10-1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. 9-5-2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Art. 8.1 – Piano di risanamento acustico (PDRA) – Formazione e contenuti

Vale quanto stabilito da:

- L. 26-10-1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. 9-5-2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Art. 8.2 – Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico (PDRA)

Vale quanto stabilito da:

- L. 26-10-1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. 9-5-2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Art. 8.3 – Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici.

Tali opere sono destinate alla protezione acustica degli edifici esistenti nel caso in cui vi sia l'impossibilità tecnica di interventi diretti sulla sorgente di rumore.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente d'acustica, ai sensi dell'Art. 2 della L. 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione di opere di protezione passiva, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce parte integrante del Piano di risanamento acustico, di cui all'art. 7 della L. n. 447/1995.

Art. 8.4 – Norme di salvaguardia

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al precedente Art. 4.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

Vale quanto stabilito da:

- L. 26-10-1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- L.R. 9-5-2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- Delib.G.R. 14-4-2004 n. 673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.P.R. 19-10-2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

ART. 10 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 10.1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 45 del 21/01/02, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad

esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali (cui provvede il comma 1° dell'art. 659 del C. P.)

Art. 10.2 – Definizioni

Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 10.3 – Cantieri

Art. 10.3.1 – Generalità

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett. G) della L.447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 10.3.2 – Orari e limiti massimi

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi e non si applicano i limiti di immissione differenziale.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle 7,00 alle 8,00, dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 20,00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziale.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre

chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Art. 10.3.3 – Casi particolari

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie, etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari, ai limiti di rumore ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 10.3.4 – Procedura

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere operanti nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività; tale comunicazione si intende ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'**allegato 1**. In questo caso lo Sportello Imprese provvede a trasmettere la comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Piacenza ed al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro il termine temporale di cui al comma 1 non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore ed orari di cui all'art. 10.3.2 possono richiedere 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, specifica deroga; a tal fine va presentata domanda allo sportello imprese, con le modalità di cui all'**allegato 2**, corredata della documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da trasmettere all'ufficio competente del Comune di Piacenza per la relativa attività istruttoria. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata acquisito eventualmente il parere dell'ARPA. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E', in ogni caso, vietato dare inizio alle attività senza aver presentato la documentazione richiesta ed aver atteso i 20 giorni di cui al comma 1 o senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 2.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

ART. 10.4 – Attività agricole

Ai sensi dell'art.11 della L.R. 9-5-2001 n. 15, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Sono escluse dal paragrafo precedente le attività agricole svolte anche temporaneamente e per esigenze stagionali (es.: irrigazione, essiccazione cereali, ...) in postazione fissa, ad una distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni ad esclusione di quella del titolare della attività medesima.

Per le attività di cui al precedente paragrafo, non altrimenti evitabili, deve essere presentata apposita istanza all'Ufficio comunale competente per l'ottenimento della deroga ai limiti acustici, che verrà concessa con la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione) sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge.

Alla richiesta di deroga dovrà pertanto essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica del libretto di circolazione o di omologazione della macchina impiegata;
- indicazione dell'ubicazione della macchina rispetto alla civile abitazione più vicina con relativa planimetria;
- date e orari previsti per lo svolgimento della attività;
- accorgimenti tecnici che si intendono adottare per minimizzare il rumore prodotto.

In caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni, alla richiesta di deroga dovrà altresì essere allegata adeguata valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga sarà comunque limitata al periodo di riferimento diurno; nel periodo notturno non potrà invece essere concessa deroga a tali tipologie di attività, cui si applicano pertanto i limiti sonori di cui al DPCM 14.11.1997.

ART. 10.5 – Manifestazioni

Art. 10.5.1 - Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento

acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle Tabelle 6 e 7.

Art. 10.5.2 – Criteri di regolamentazioni e limiti

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della L.447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 6; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.

Nelle altre aree, non individuate nella tabella 6, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle tabella 7. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 10.5.3 - Procedura

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee, se rispettano i limiti di emissione, durata e orario contenuti nelle tabelle 6 e 7, necessitano di sola comunicazione da inoltrare all'ufficio comunale competente almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, utilizzando il modello contenuto nell'allegato 3.

In proposito il titolare della comunicazione deve attestare il rispetto dei citati limiti di emissione e di durata.

Qualora non fosse possibile rispettare i limiti di durata e/o di emissione contenuti nelle tabelle 6 e 7 e in caso di manifestazioni temporanee che si svolgono in zone destinate ad attività scolastica, sanitaria di ricovero e cura o adiacenti, è necessaria l'autorizzazione in deroga da richiedere all'ufficio comunale competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio come da allegato 3; la domanda deve essere corredata da una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Non sono soggetti a tale procedura le manifestazioni caratterizzate da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti, al massimo da due strumenti ed una voce.

L'autorizzazione, richiesta in deroga alle tabelle 1 e 2, è rilasciata, acquisito il parere dell'ARPA.

TABELLA 6: Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. I valori non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N. max gg/anno	Durata/giorn o	Limiti in facciata LAeq	Limiti in facciata LASlow	Limiti orario
Aree individuate dalla Classificazione Acustica	attesa > 5000 persone	5	//	70	75	0,30
	attesa > 300 < 5000 persone	//	6 h	65	70	0,30

TABELLA 7: Tipologia di manifestazione: ⁽¹⁾ (non consecutivi); ⁽²⁾ (nelle strutture non dedicate specificatamente agli spettacoli); ⁽³⁾ (quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)

Categoria	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata L _{Aeq}	Limite L _{Aslow} in facciata	Limite in facciata	Limite orario
1. Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 ⁽¹⁾	95	100	108	24,00
2. Concerti al chiuso ⁽²⁾	> 1000	4h	10	70	75	108	24,00
3. Concerti all'aperto	> 200	4h	6 ⁽¹⁾	85	90	108	24,00
4. Luna Park in sede non fissa, feste popolari organizzate da associazioni sportive, di volontariato, da partiti politici e similari	> 200	4h	16 ⁽¹⁾	70	75	108	24,00
5. Attività musicali all'aperto ⁽³⁾	< 200	4h	16	70	75	108	24,00

ART. 10.6 – Particolari sorgenti sonore ed altre attività rumorose a carattere temporaneo

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

DISSUASORI SONORI ANTI - VOLATILI

L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di igiene urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 06.00 e le ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai precedenti Titoli II, III e IV, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, etc., le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 10.6.1 – Attività temporanee di pubblica utilità

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità, nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici o anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi

pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Le attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga.

Art. 10.7 – CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

I parametri di misura riportati nelle **tabelle 1, 2 e 3** sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D. M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; il controllo del rispetto dei limiti orari delle attività di cui al comma 6 del Titolo V è di competenza esclusivamente del Corpo di Polizia Municipale.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato di norma a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione è comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Nel caso in cui si chieda deroga ai limiti delle tabelle 6 e 7 il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 10.8 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento relativamente ad orari e limiti di rumore e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da **€258,23 a €10.329,14** ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

ALLEGATO 1 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

(da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di Piacenza

Il _____ sottoscritto

nato a _____ il

residente a _____

via _____

n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro _____ (specificare):

della _____ ditta

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) _____

C. _____ F. _____ o _____ P. _____

IVA. _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____

n. _____

per il periodo dal _____ al _____

DICHIARA

di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee (paragrafo 2.4.2 delle N.T.A.). Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Si allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, sia data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

(da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di Piacenza

Il _____ sottoscritto

nato a _____ il

residente a

via _____

n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare):

_____ della _____ ditta

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) _____

C. _____ F. _____ o _____ P. _____
IVA. _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____

n. _____

per il periodo dal _____ al _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee (paragrafo 2.4.2 delle N.T.A.).

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Per le seguenti motivazioni:

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

1. planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
2. tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
3. stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
4. durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
5. misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____

Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $L_{Aeq} = 65$ dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, sia data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

**ALLEGATO 3 - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)**

*Comunicazione da utilizzare per le manifestazioni che rispettano i limiti di cui alle tabelle 6 e 7 del
"Regolamento Comunale per la Disciplina in Deroga delle Attività Rumorose Temporanee"*

Allo Sportello Unico del Comune di Piacenza

Il _____ sottoscritto

nato a _____ il

residente a

via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro _____ (specificare):

della _____ (ditta, circolo, associazione, etc)

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) _____

C. _____ F. _____ o _____ P. _____
IVA. _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____
n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

COMUNICA

l'attivazione della/e manifestazione/i a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il giorno/i _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

con previsione della seguente affluenza:

attesa > 5000 persone

attesa > 300 < 5000 persone

appartenente alla seguente categoria (vedi Tab. 7 riportata più avanti):

1

2

3

4

5

6

7

DICHIARA DI RISPETTARE GLI ORARI ED I VALORI LIMITE INDICATI:

alla tabella 6

alla tabella 7

Il sottoscritto s'impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia d'inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____

Firma _____